



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

AOOSPRC prot. n. 462  
Calabria, 15 gennaio 2013

Reggio

#### IL DIRIGENTE

**Richiamato** il proprio provvedimento - prot. n.437 - del 15/1/2013 con cui la procedura di reclutamento finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. - profilo di collaboratore scolastico, per la provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2010/2011, è stata annullata nella parte in cui è stata determinata l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra BRUNETTI Consolata, nata il 21.5.70 (RC), quale ultimo candidato nominato in ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il D.D.G. n. 14628 del 4/8/2010 e per l'effetto, è stato risolto, con decorrenza giuridica dall'1/9/2010, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 13076 del 25/8/2010, sottoscritto il 30/8/2010 con la sig.ra BRUNETTI Consolata per il profilo di collaboratore scolastico;

**Visti** il Decreto Ministeriale n. 74/2011 e la Circolare Ministeriale n. 73 del 10/8/2011 relativi all'autorizzazione del contingente per le nomine a tempo indeterminato del personale ATA, per l'anno scolastico 2011/12, che ha previsto per la provincia di Reggio Calabria n. 266 posti per il profilo di collaboratore scolastico;

**Vista** la nota prot. n. 17611 del 22/8/2011 con cui l'USR Calabria ha autorizzato ulteriori n. 4 posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Reggio Calabria;

**Considerato** che, pertanto, il contingente complessivamente autorizzato per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale ATA - profilo di collaboratore scolastico - per l'anno scolastico 2011/12, per la provincia di Reggio Calabria è pari a n. 270 posti;

**Visto** il decreto del Direttore Generale dell'USR per la Calabria - prot. n. 14798 - dell' 1 agosto 2011 con il quale sono state approvate le graduatorie permanenti definitive del personale ATA per l'a.s. 2010/11, utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2011/2012;

**Considerato** che le sopra menzionate graduatorie provinciali del personale A.T.A. sono permanenti e che, pertanto, la sig.ra BRUNETTI Consolata nata il 21.5.70 (RC), avrebbe avuto diritto alla permanenza nella graduatoria sopradetta per il profilo di collaboratore scolastico con il legittimo punteggio spettante, per l'anno scolastico 2010/11;

**Accertato** che la suddetta candidata, sulla base del punteggio spettante, sarebbe stata collocata in posizione utile nella sopra citata graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2011/2012;

**Accertato** che, tenuto conto del contingente autorizzato, la nomina a tempo indeterminato conferita nell'a.s. 2011/12 sarebbe spettata alla sig.ra BRUNETTI Consolata anziché all'ultimo candidato nominato in ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il sopra menzionato D. D. G. n. 14798 del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

1/8/2011, individuato nella sig.ra TRIMBOLI Giuseppa, nata il 13/1/1959 a Careri (RC), collocata al posto n.245 con punti 59,50, della relativa graduatoria profilo di collaboratore scolastico;

**Considerato** che, sulla base del contingente complessivamente assegnato per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2011/2012, pari a n. 270 unità per il profilo di collaboratore scolastico, l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra BRUNETTI Consolata, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2011, determinata dall'esecuzione della sentenza n. 292/2012, non può comportare un ingiustificato illegittimo ampliamento del contingente medesimo con un conseguente numero di immissioni in ruolo superiore a quello autorizzato;

**Ritenuto**, pertanto, che l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra BRUNETTI Consolata debba comunque avvenire nel rispetto del contingente complessivamente assegnato per l'anno scolastico 2011/2012 e di dover procedere alla individuazione delle dovute assunzioni a tempo indeterminato, con conseguente annullamento della procedura di reclutamento nella parte in cui è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato nei confronti dell'ultimo candidato nominato in ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il sopra menzionato D. D. G. n. 14798 dell'1/8/2011, utilizzata ai fini delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2011/2012;

**Visto** il Contratto Collettivo Nazionale - comparto scuola - del 29/11/2007 ed in particolare l'art. 25, comma 5;

**Accertato** che, tenuto conto del contingente assegnato, la nomina a tempo indeterminato conferita nell'a.s. 2011/12 all'ultimo candidato nominato in ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il sopra menzionato D. D. G. n. 14798 dell'1/8/2011, individuato nella sig.ra TRIMBOLI Giuseppa, nata il 13/1/1959 (RC), collocata al posto n.245, con punti 59,50, della relativa graduatoria - profilo di collaboratore scolastico - è nulla in quanto disposta oltre il contingente complessivamente assegnato;

**Visto** il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 18461 del 14/10/2011 sottoscritto in pari data tra il MIUR Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria e la sig.ra TRIMBOLI Giuseppa;

**Considerato** che per l'anno scolastico 2012/2013 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha autorizzato alcun contingente per le immissioni in ruolo del personal A.T.A.;

#### DISPONE

tenuto conto delle premesse sopra esplicitate, costituenti parte integrante del presente provvedimento:

**art.1)** La procedura di reclutamento finalizzata alle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. profilo di collaboratore scolastico per la provincia di Reggio Calabria, per l'anno scolastico 2011/2012, è annullata nella parte in cui è stata determinata l'assunzione a tempo indeterminato della sig.ra TRIMBOLI Giuseppa, nata il 13/1/1959 (RC), nel profilo A.T.A. di collaboratore scolastico, quale ultimo candidato nominato in

Corso Garibaldi, 154 - Tel 0965871111 - Fax 0965871260

e-mail: [usp.rc@istruzione.it](mailto:usp.rc@istruzione.it) - Posta Elettronica Certificata: [uspre@postacert.istruzione.it](mailto:uspre@postacert.istruzione.it)

Sito web <http://www.calabriascuola.it> - <http://www.rescuola.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

ordine di merito, inserito nella graduatoria provinciale permanente approvata con il sopra menzionato D. D. G. n. 14798 dell' 1/8/2011.

- art. 2)** Per l'effetto, con decorrenza giuridica dall'1/9/2011, è risolto, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del sopra menzionato C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29/11/2007, il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 18461 del 14/10/2011, sottoscritto in pari data con la sig.ra TRIMBOLI Giuseppa, nata il 13/1/1959 a CARERI (RC) per il profilo di collaboratore scolastico.
- art. 3)** La sig.ra TRIMBOLI Giuseppa continuerà a prestare servizio per l'anno scolastico 2012/2013 e fino al 31/8/2013 nell'attuale sede di servizio presso l'IPSSAR di Locri in qualità di collaboratore scolastico a tempo determinato.
- art. 4)** In esecuzione della Sentenza n. 292/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, nelle more della definizione del relativo giudizio di merito nel rispetto del contingente dei posti autorizzato per l'a.s. 2011/12, con decorrenza giuridica ed economica dall' 1/9/2011 la sig.ra BRUNETTI Consolata è nominata in ruolo con assunzione a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico.
- art. 5)** Tra la sig.ra BRUNETTI Consolata e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria - verrà stipulato contratto di assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica a far data dall'1/9/2011.
- art. 6)** La sig.ra BRUNETTI Consolata continuerà a prestare servizio nell'attuale sede di titolarità e di servizio - Istituto Comprensivo "NOSSIDE" RAVAGNESE - RC - in qualità di collaboratore scolastico a tempo indeterminato.
- art. 7)** Gli effetti di quanto disposto con il presente provvedimento sono subordinati all'esito del giudizio di merito e alle decisioni che saranno assunte dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, ove risulta pendente l'appello proposto avverso la Sentenza n. 292/2012. Sono, pertanto, fatti salvi i necessari provvedimenti da adottare a seguito di decisioni giudiziali favorevoli all'Amministrazione.
- art. 8 )** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

MIRELLA NAPPA

All'albo - Sito WEB - U. O. n. 4 - U. O. - n. 6 SEDE  
Alla sig.ra BRUNETTI Consolata presso I.C. "NOSSIDE" RAVAGNESE - RC



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria

Alla sig.ra TRIMBOLI Giuseppa presso IPSAR LOCRI (RC)  
Al Dirigente scolastico dell' I.C. "NOSSIDE" RAVAGNESE - RC  
Al Dirigente scolastico dell' IPSAR di LOCRI (RC)  
All'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato già Dipartimento Provinciale del Tesoro - Via S. Anna di  
R. C.  
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato Via dei Bianchi Reggio Calabria